Comune di Narcao

Provincia di Carbonia-Iglesias

CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO PER LA DISCIPLINA DEL SALARIO ACCESSORIO PER L'ANNO 2017

La delegazione di parte pubblica costituita in applicazione dell'art.4 del CCNL del 22.1.2004 ed ai sensi dell'art.10, comma 1 del CCNL del 1.4.1999 e la parte sindacale costituita ai sensi dell'art. 10, comma 2 dello stesso CCNL dell'1.4.1999, riunitesi nella sede del Comune di Narcao, in data 14 DICEMBRE 2017 hanno convenuto sulla seguente ipotesi di contratto decentrato integrativo.

TITOLO I°
Disposizioni generali

Art. 1

Ambito di applicazione e durata

Il presente contratto disciplina le modalità di utilizzo delle risorse destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività relativamente all'anno 2017.

Art. 2

Interpretazione autentica delle clausole controverse

Dato atto che:
1. "le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate." (art. 40, comma 3 del D.lgs 165/01);
2. le clausole relative all'applicazione degli specifici istituti contrattuali relativi al trattamento economico dei lavoratori in contrasto con disposizioni imperative di legge o di CCNL vigenti sono date come non apposte e automaticamente sostituite da queste ultime;
Nel caso in cui insorgano controversie sull'interpretazione di legittime clausole contenute nel presente contratto le parti si incontrano entro trenta giorni a seguito di specifica richiesta formulata da uno dei sottoscrittori per definirne consensualmente il significato. L'eventuale accordo d'interpretazione autentica sostituisce fin dall'inizio della vigenza la clausola controversa.

TITOLO II°
Costituzione del fondo relativo alle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività

Art. 3

Costituzione del fondo di cui all'art. 31 CCNL 22/1/2004
Individuazione delle risorse decentrate

1. A seguito della verifica effettuata dall'Amministrazione delle condizioni previste dall'art. 31 del CCNL del 22.1.2004, il fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività risulta costituito:
a) dalle risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità come determinate nell'anno 2003 comprensive delle integrazioni previste dei diversi CCNL.
b) dalle risorse integrate annualmente con importi aventi carattere di eventualità o di variabilità derivanti dalle discipline contrattuali di seguito riportate in tabella;
c) dalle risorse non utilizzate o non attribuite del fondo dell'anno precedente (art. 17, comma 5, CCNL 1999, come confermato dall'art. 31, comma 5 del CCNL del 22.1.2004).
2. Il dettaglio delle singole voci che costituiscono il fondo destinato alle politiche delle risorse umane ed alla produttività è contenuto nell'allegato A) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

TITOLO III°
Depurazione del fondo del titolo II° dall'indennità di comparto e dalle risorse destinate alla progressione orizzontale

Art. 4

Depurazione del fondo di cui all'art. 31 del CCNL del 22.1.2004 dalle risorse destinate al finanziamento dell'indennità di comparto

Le risorse destinate alla costituzione del fondo di cui al precedente art. 3 sono depurate dalle somme destinate alla corresponsione, per l'anno 2017, dell'indennità di comparto secondo la disciplina dell'art. 33 per un totale pari a **€. 10.789,11**.

Art. 5

Depurazione del fondo delle risorse destinate al finanziamento delle progressioni economiche nella categoria già effettuate art. 17, comma 2, lett. B del CCNL dell'1.4.1999.

1. Ai sensi dell'art. 34, comma 1, del CCNL del 22.1.2004, le risorse economiche già destinate alla progressione orizzontale all'interno della categoria sono interamente a carico del fondo di cui al precedente art. 3.
Gli importi utilizzati per le progressioni orizzontali non vengono detratti dal fondo in parola nel caso di: cessazioni dal servizio, progressioni verticali o reinquadramenti comunque determinati del personale interessato. In tal modo le relative risorse risultano disponibili per le finalità contenute nel successivo titolo IV°.
Non vengono detratti, inoltre, gli importi determinati dalla posizione economica in godimento all'interno della categoria del personale assunto con processi di mobilità esterna.
Infine gli importi destinati alle progressioni orizzontali sono a carico del fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività in relazione al loro costo originario. Infatti gli incrementi economici delle diverse posizioni all'interno della categoria professionale non sono compresi tra gli incrementi

contrattuali destinati al finanziamento del salario accessorio, ma tra quelli destinati al finanziamento del trattamento tabellare.
La somma totale del fondo destinata alla copertura degli oneri per le progressioni economiche nella categoria già effettuate è pari a **€. 11.754,80**.

TITOLO IV°
Disciplina dell'utilizzo delle restanti risorse destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività

Art. 6

Risorse destinate a compensare l'esercizio di attività che comportano continua e diretta esposizione a rischi

1. Le risorse indicate dal presente articolo sono destinate esclusivamente al personale appartenente alle Categorie A e B che svolgono la propria attività con continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e per l'integrità personale.

2. Il compenso mensile lordo per le specifiche condizioni di svolgimento di tali attività è stabilito in €. 30,00 mensili per il seguente personale:

N.	Categoria	Mansione
3	A	Operaio generico
3	B	Operaio qualificato

3. Tale importo è corrisposto mensilmente in funzione dei giorni di effettiva esposizione al rischio e non è cumulabile, per le stesse motivazioni (ovvero è cumulabile per motivazioni diverse), con altre indennità quali ad esempio l'indennità di disagio, quella di turno o quella di reperibilità.

Art. 7

Risorse destinate a compensare l'esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente disagiate.

1. Le risorse indicate dal presente articolo sono destinate esclusivamente al personale appartenente alle Categorie A e B che svolge la propria attività in condizioni particolarmente disagiate, svolta in condizioni stentate e/o faticose. Tale disagio può anche essere rappresentato da un orario di lavoro particolarmente flessibile o svolto in condizioni normalmente diverse e di maggior sacrificio rispetto agli altri dipendenti dell'ente senza che questo dia luogo a specifiche indennità (es. indennità di turno).

2. Il compenso mensile lordo per le specifiche condizioni di svolgimento di tali attività è stabilito in €. 29,00 mensili per il seguente personale:

N.	Categoria	Mansione
1	A	Ausiliaria farmacia
1	B	Autista scuolabus

3. Tale importo è corrisposto mensilmente in funzione dei giorni di effettiva esposizione al disagio e non è cumulabile, per le stesse motivazioni (ovvero è cumulabile per motivazioni diverse), con altre indennità quali ad esempio l'indennità di rischio, quella di turno o quella di reperibilità;

Art. 8

Risorse destinate a compensare l'esercizio di attività che comportano maneggio valori

1. Le risorse indicate dal presente articolo sono destinate al personale adibito a servizi che comportino maneggio di valori di cassa (Economato, Farmacia comunale)
2. L'indennità spetta altresì ai dipendenti assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato.
3. Tale importo è corrisposto mensilmente in funzione dei giorni di effettivo maneggio dei valori e proporzionalmente al valore medio mensile dei valori maneggiati secondo la seguente forbice:

Valore medio mensile	Indennità giornaliera
Da € 0,00 a € 2.000,00	0,52
Da € 2.001,00 a € 5.000,00	0,75
Da € 5.001,00 a € 10.000,00	1,00
Oltre € 10.001,00	1,50

per il seguente personale:

N.	Categoria	Mansione
1	B/C	Economo comunale
1	D	Farmacista

Art. 9

Risorse destinate ai servizi di pronta reperibilità

1. Le risorse indicate dal presente articolo sono destinate esclusivamente al personale che svolge il Servizio di pronta reperibilità nei Servizi di Anagrafe e Stato civile, Cimiteriali e Farmacia;
2. Tale importo è pari a € 10,32 per 12 ore al giorno. L'importo è raddoppiato in caso di reperibilità cadente in giornata festiva, anche infrasettimanale o di riposo settimanale secondo il turno assegnato.
3. L'indennità di reperibilità di cui al comma 1 non compete durante l'orario di servizio a qualsiasi titolo prestato. Detta indennità è frazionabile in misura non inferiore a quattro ore ed è corrisposta in proporzione alla sua durata oraria maggiorata, in tal caso, del 10%. Qualora la pronta reperibilità cada di domenica o comunque di riposo settimanale secondo il turno assegnato, il dipendente ha diritto ad un giorno di riposo compensativo anche se non è chiamato a rendere alcuna prestazione lavorativa. La fruizione del riposo compensativo non comporta, comunque, alcuna riduzione dell'orario di lavoro settimanale.

N.	Categoria	Servizio
1	C	Anagrafe e Stato civile
2	B	Cimiteriali
2	D	Farmacia

Art. 10

Risorse destinate all'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità

In applicazione dell'art. 17, comma 2, lett. f) del CCNL del 1.4.1999, come modificato dall'art. 36 del CCNL del 22.1.2004 sono attribuite, secondo la disciplina degli articoli da 8 a 11 del CCNL del 31.3.1999 e successive modificazioni ed integrazioni, specifiche indennità al personale appartenente alle categorie B, C e D , con esclusione del personale incaricato di posizioni organizzative, per l'esercizio di compiti comportanti le seguenti specifiche responsabilità:
- Responsabilità connesse allo svolgimento di compiti aggiuntivi in termini di responsabilità e gravosità rispetto a quelli ordinariamente assegnati al dipendente in ragione del proprio inquadramento consistenti in attività di coordinamento di altro personale affidata con atto formale del Responsabile del Servizio.

N.	Categoria	Mansione
1	B	Operaio qualificato - Capo operaio

2. Per dipendenti cui sono state attribuite con atto formale le specifiche responsabilità di Ufficiale di stato civile e d'anagrafe e di Ufficiale Elettorale, responsabile dei tributi, archivista informatico, addetto URP, formatore professionale, messo notificatore per funzioni di ufficiale giudiziario, specifiche responsabilità personale protezione civile, previste dall'art.17, comma 2, lett. i) del CCNL del 1.4.1999, così come integrato dall'art. 36 del CCNL del 22.1.2004, è prevista una indennità nella misura di € 300,00 cadauno.

N.	Categoria	Mansione
2	C	Anagrafe e Stato civile

Art. 11

Progressione economica orizzontale nell'ambito della categoria.

Sono previste progressioni economiche orizzontali per l'anno 2017 per le seguenti categorie:

CATEGORIA	N. DIPENDENTI AVENTI DIRITTO	N. PROGRESSIONI DISPONIBILI
A	4	2
B	6	3
C	9	4
D	5	3
TOTALI	**24**	**12**

La disciplina delle progressioni è contenuta in apposito regolamento approvato dalla Giunta in contrattazione con la parte sindacale.;

ART. 12

Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati di personale e risorse destinate ai messi notificatori in applicazione dell'art. 54 del CCNL del 14.9.2000

1. La corresponsione di risorse che specifiche disposizioni di legge o atti normativi conseguenti destinano al personale dipendente al fine di incentivarne la prestazione possono avvenire

esclusivamente mediante contratti collettivi (art. 2, comma 3 del D.Lgs 165/01) è quindi necessario che dette risorse siano previste nella costituzione del fondo di cui all'art.3.
Le risorse di cui al presente articolo non distribuite nell'anno di riferimento, perché non dovute, in deroga al disposto dell'art. 17, comma 5 del CCNL dell'1.4.1999, confermato dall'art. 31 del CCNL del 22.1.2004, sono considerate economie di bilancio.
In applicazione dell' Art. 15, c. 1, lett. k), CCNL 1.4.1999, gli incentivi per progettazione ex art. 92 del D Lgs. n. 163/2006 ammontano a **€ 5.130,02.**
Tali incentivi trovano copertura nell'ambito dei capitoli di Bilancio dei lavori pubblici per i quali sono riconosciuti e nei confronti dei dipendenti coinvolti nei medesimi lavori.

Art. 13

Risorse destinate ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi

1. Le risorse destinate alla produttività e al miglioramento dei servizi sono rappresentate da ciò che residua dall'applicazione dei precedenti articoli relativi al titolo VI°.
2. La disciplina contenuta nei seguenti commi costituisce l'applicazione del disposto dell'art. 4, comma 2, lettera b) del CCNL dell'1.4.1999 relativo alla definizione dei criteri generali dei sistemi di incentivazione del personale, dei criteri generali delle metodologie di valutazione del personale e dei criteri di ripartizione delle risorse destinate ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, come disciplinate dalla metodologia di valutazione delle performance approvata con Delibera G.M. n. 90 del 07 novembre 2011.
3. La suddivisione avverrà secondo i seguenti criteri:

- Le risorse sono assegnate ai singoli settori in proporzione al numero dei dipendenti assegnati allo stesso ed alle rispettive categorie di inquadramento secondo la seguente tabella di equivalenza:
  a. Categoria A1: 0,94;
  b. Categoria B1: 1,00;
  c. Categoria B3: 1,06;
  d. Categoria C1: 1,13;
  e. Categoria D1: 1,23:
  f. Categoria D3: 1,41;

  dove ponendo pari a 1 il valore tabellare base più piccolo dello stipendio di ingresso relativo alla categoria B1 calcolato con riferimento a 13 mensilità, tutti gli altri rapporti sono ottenuti dividendo singoli valori tabellari delle altre categorie superiori per il suddetto valore-base della categoria B1. I valori tabellari sono desunti dal CCNL del 31/07/2009 e cambieranno al cambiare dei contratti.
  Il calcolo è effettuato tenendo conto del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale che è computato in proporzione alla durata del part-time e delle previsioni occupazionali dell'anno che sono calcolate per i mesi di prevedibile servizio;
- Le risorse destinate alla produttività collettiva sono successivamente suddivise tra i dipendenti del singolo settore.
  Nella attribuzione del compenso si terrà conto della categoria di inquadramento, sulla base del valore tabellare-base dello stipendio di ingresso, calcolato con la stessa metodologia prevista per l'assegnazione delle risorse destinate alla produttività dei singoli servizi. Per cui il compenso spettante ad ogni dipendente sarà calcolato dividendo il budget del Servizio per il numero dei dipendenti equivalenti (intendendo con ciò il personale calcolato sulla base dei parametri utilizzati per l'assegnazione del budget ai singoli Settori) e moltiplicando il valore così ottenuto per il coefficiente calcolato sulla base dello stipendio di ingresso, cioè:
  a. Categoria A1: 0,94;
  b. Categoria B1: 1,00;
  c. Categoria B3: 1,06;

d. Categoria C1: 1,13;
e. Categoria D1: 1,23:
f. Categoria D3: 1,41;

- Assegnato il budget al dipendente, le risorse sono distribuite in funzione del raggiungimento degli obiettivi e dei programmi individuati dagli strumenti di programmazione adottati dall'ente.
- Gli specifici obiettivi individuali non possono riguardare astratte capacità o idoneità, ma concernere effettive prestazioni di risultato connesse alla categoria di appartenenza ed al profilo professionale del dipendente.
- La valutazione del raggiungimento degli obiettivi è effettuata dal responsabile del settore con l'indicazione dei risultati raggiunti in relazione agli obiettivi concordati con i collaboratori, l'eventuale scostamento rispetto alle previsioni, la percentuale di raggiungimento degli obiettivi stessi. Gli eventuali risparmi andranno ad integrare nell'anno successivo le risorse destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività;
- l'erogazione delle risorse destinate alla produttività ed al miglioramento dei servizi avviene mediante compilazione da parte del responsabile di settore delle schede di valutazione individuale annuale secondo la disciplina dell'allegato B). Tali schede di valutazione individuale devono essere redatte in contraddittorio con il dipendente il quale potrà chiedere un ulteriore colloquio di valutazione con l'eventuale assistenza di un rappresentante sindacale aziendale;
- prima di procedere all'effettiva erogazione delle risorse di cui sopra a ciascun dipendente viene decurtata una somma corrispondente alle assenze dal servizio derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 5 dell'art.71 del D.L.112/08 con esclusione delle eccezioni espressamente indicate nei citati commi. L'importo di ogni giorno di assenza è calcolato in proporzione ai giorni di servizio da prestare nell'anno;
- Nel caso non si sia provveduto ad assegnare gli obiettivi ai dipendenti del settore le risorse di cui al presente articolo verranno interamente distribuite tra il personale del settore in base alla percentuale di compartecipazione di ciascuno di essi al raggiungimento degli obiettivi del Responsabile di Servizio ed in base alle risultanze della valutazione.
- Al personale in servizio a tempo indeterminato parziale, nonché agli assunti e cessati dal servizio in corso d'anno, l'erogazione delle risorse sopradette sono corrisposte in misura proporzionale in relazione al tempo di servizio prestato ed in base alla percentuale di raggiungimento degli obiettivi.

Le risorse destinate alla produttività e al miglioramento dei servizi sono per il corrente anno pari a: **€ 15.155,35** (comprese le somme residue dell'anno precedente e i risparmi derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario);

Art. 14

Quadro riassuntivo della ripartizione delle risorse di cui al Titolo IV

1. Il totale delle risorse destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività come determinate del precedente titolo II risultano per l'anno 2017 ripartite in applicazione della disciplina contenuta negli articoli da 4 a 13 del presente titolo secondo il seguente quadro riassuntivo:

Spesa finanziata	Fonte di finanziamento prioritaria	Riferimento normativo	Importo
Progressioni economiche orizzontali	Risorse stabili	art. 5 CCNL 1.4.1999	9.500,00
Indennità di rischio	Risorse stabili	art. 17, c. 2, lett. d), CCNL 1.4.2000	1.600,00
Indennità di disagio	Risorse stabili	art. 17, c. 2, lett. e), CCNL 1.4.1999	350,00
Indennità di maneggio valori	Risorse stabili	art. 17, c. 2, lett. d), CCNL 1.4.1999	650,00

Indennità di reperibilità	Risorse stabili	art. 17, c. 2, lett. d), CCNL 1.4.2000	3.000,00
Specifiche responsabilità	Risorse stabili	art. 17, c. 2, lett. f), CCNL 1.4.1999	1.500,00
Specifiche responsabilità personale: ufficiale di stato civile e anagrafe, responsabile dei tributi	Risorse stabili	art. 17, c. 2, lett. i), CCNL 1.4.1999	600,00
Produttività e miglioramento servizi	Risorse stabili + variabili	art. 17, c. 2, lett. a), e art. 18, CCNL 1.4.1999	15.155,35
TOTALE			**32.355,35**

2. Le somme destinate agli incentivi per progettazione ex art. 92 del D Lgs. n. 163/2006 ammontano a **€ 5.130,02.**

3. Le somme non utilizzate o non attribuite con riferimento alle finalità del corrispondente esercizio finanziario sono portate in aumento delle risorse dell'anno successivo.

TITOLO V°
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15

Disposizione finale

Per quanto non previsto dal presente CCDI in relazione agli istituti dallo stesso disciplinati si rinvia alle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro attualmente vigenti.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Delegazione di parte pubblica

Dr.ssa Ilaria Ibba

Dott.ssa Emmi Frau

~~Ing. Gianroberto Cani~~

~~Dott. Francesco Liggi~~

Delegazione di parte sindacale

Rappresentanza sindacale unitaria (R.S.U.):

Massimo Cara

Antonio Carta

Organizzazioni Sindacali territoriali di categoria:

CISL/FP Stefano Garau Segretario

CIGL Antonello Congiu

CIGL Veruska Loddo